

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE
Relativo al prodotto Mensile Royalties “m” su P-GAS

TRA

Energean Italy S.p.A.

E

Acquirente



CONTRATTO DISOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE

Relativo al prodotto Mensile Royalties “m” su P-GAS

Tra

....., con sede legale in _____, codice fiscale e n° partita I.V.A. n° e numero di registrazione al Registro delle Imprese di _____, codice di accisa n° _____ codice PSV n° _____ in persona di _____, in qualità di Legale Rappresentante (di seguito “Acquirente”)

e

Energean Italy S.p.A. a socio unico, società soggetta alla direzione e coordinamento di Energean PLC, con sede legale c/o Torri Garibaldi, Piazza Freud n. 1, 20124, Milano, partita IVA 10245700967, e n° di iscrizione al registro delle imprese di Milano REA n. 2516257, codice EIC 59XEDISONEP00005, in persona di Matthaios Rigas, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante e Nicolas Antony Katcharov, in qualità di Amministratore Delegato (di seguito “Venditore”)

Venditore ed Acquirente sono definiti singolarmente come “Parte” e congiuntamente come “Parti”.

Premesso che:

a) in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con Legge 2 aprile 2007 n. 40, il Venditore, in qualità di titolare delle concessioni di coltivazione di giacimenti di as, come definito dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico (di seguito “MSE”) del 6 agosto 2010, è tenuta, ai sensi della Delibera del 13 luglio 2011 ARG/gas 95/11 (di seguito la “Delibera”), in attuazione del Decreto del MSE 18 marzo 2010, a partire dal primo giorno di mercato aperto del secondo mese antecedente l’inizio del periodo di fornitura, ad offrire sulla “Piattaforma di negoziazione per l’offerta di gas naturale” (di seguito “P-GAS”) del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito “GME”) di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovuti allo Stato, secondo le disposizioni previste dai

Decreti del MSE 12 luglio 2007 e 6 agosto 2010 (come modificato dal Decreto del MSE 22 luglio 2011);

b) l'Acquirente, in qualità di soggetto abilitato ad operare in acquisto sulla P-GAS, ha partecipato alla sessione di negoziazione così come definita dall'Articolo 2.1 (d) del "Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale (P-GAS)" e, risultando aggiudicatario del volume di gas naturale indicato nel successivo Articolo 5 per il Periodo di Somministrazione definito nel successivo Articolo 3, si è irrevocabilmente impegnato ad acquistare e a ritirare al PSV tali quantitativi di gas secondo le modalità e i termini specificati nel presente contratto di vendita di gas, qui di seguito denominato il "**Contratto**".

TUTTO CIO' PREMESSO E DICHIARATO, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Definizioni

I seguenti termini quando usati nel Contratto e scritti con la lettera maiuscola sia al singolare che al plurale, avranno il seguente significato:

"ARERA": si intende l'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente.

"Asta": si intende la piattaforma del Comparto Aliquote della P-GAS, che opera secondo modalità di negoziazione ad asta, riservata, lato offerta di vendita, agli operatori venditori che siano titolari di concessioni di coltivazione.

"Codice di Rete": si intende il documento pubblicato da Snam Rete Gas sul proprio sito internet (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) e approvato dall'ARERA che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione di servizio di trasporto sulla rete dei metanodotti gestita da Snam Rete Gas.

"Comparto Aliquote della P-GAS": si intende il comparto della P-GAS dedicato alla negoziazione delle quote di gas di cui all'Articolo 23, comma 23.3, del Regolamento P-GAS, articolato in aste di negoziazione corrispondenti ciascuno a ognuno dei contratti negoziabili dall'operatore venditore che sia titolare di concessione di coltivazione.

“Contratto”: indica questo contratto (incluse premesse, Articoli e Allegati) come originariamente definito o come di volta in volta modificato e/o integrato.

“Contratto PSV”: si intende il modulo di adesione e le relative condizioni per l’utilizzo del Punto di Scambio Virtuale, pubblicate da Snam Rete Gas per l’uso del sistema per scambi e cessioni di gas al PSV (Sistema PSV).

“Data di Fine Consegne”: è l’ultimo Giorno Gas del Mese cui il prodotto Mensile Royalties “m” si riferisce.

“Data di Inizio Consegne”: è il primo Giorno Gas del Mese cui il prodotto Mensile Royalties “m” si riferisce.

“Data di Perfezionamento”: si intende il Giorno in cui viene conclusa la Transazione P-GAS sull’Asta.

“Forza Maggiore”: ha il significato ad essa attribuito all’articolo 10 del presente Contratto.

“Gas o Gas Naturale”: indica qualsiasi miscela di idrocarburi e di gas non combustibili che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale, si trova allo stato gassoso e che è oggetto delle disposizioni del presente Contratto.

“Gestore dei Mercati Energetici o GME”: è il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società cui è affidata, tra l’altro, la gestione della P-GAS, ai sensi del DM 18 marzo 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico.

“Giorno Consegna”: si intende un Giorno compreso tra la data di Inizio Consegne (compresa) e la Data di Fine Consegne (compresa).

“Giorno o Giorno Gas”: si intende un periodo di tempo avente inizio alle ore 6:00 di ciascun giorno e termine alle ore 6:00 del giorno successivo e costituisce l’unità di tempo base per le Transazioni secondo quanto previsto nel Contratto PSV. **“Gigajoule o GJ”**: si riferisce all’unità di misura Joule come definito in ISO 1000.1981 (E).

“Manuale PSV”: indica l’insieme delle procedure e regole di utilizzo del Sistema PSV predisposte e pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet.

MSE ha il significato ad esso attribuito alla Premessa “a”.

“Periodo di Negoziazione”: indica il periodo, definito nel Regolamento P-GAS, in cui il prodotto Mensile Royalties “m” può essere negoziato sulla P-GAS.

“Periodo di Somministrazione”: ha il significato ad esso attribuito all’articolo 3 del presente Contratto.

“Piattaforma di negoziazione P-GAS o P-GAS”: si intende la piattaforma informatica di negoziazione organizzata e gestita dal GME per l’offerta di Gas Naturale.

“Prezzo Contrattuale “m””: ha il significato ad esso attribuito all’articolo 6 del presente Contratto.

“Prezzo Contrattuale P (tm)” ha il significato ad esso attribuito all’articolo 5 del presente Contratto.

“Punto di Scambio Virtuale” o “PSV”: indica il Punto di Scambio Virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti, come definite nel Codice di Rete, presso il quale si possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di Gas.

“Punto di Consegna”: ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 4.

“Quantità Consegnata in Eccesso”: ha il significato ad esso attribuito all’articolo 9.3 del presente Contratto.

“Quantità Contrattuale Totale “m” o (QCT)m”: ha il significato ad essa attribuito all’articolo 5 del presente Contratto.

“Quantità Contrattuale Giornaliera “m” o (QCG)m”: ha il significato ad essa attribuito all’articolo 5 del presente Contratto.

“**QGA**”: indica la quantità giornaliera allocata.

“**Quantità Non Consegnata**”: ha il significato ad esso attribuito all’articolo 9.1 del presente Contratto.

“**Quantità Non Ritirata**”: ha il significato ad esso attribuito all’articolo 9.2 del presente Contratto.

“**Quantità Ritirata in Eccesso**”: ha il significato ad esso attribuito all’articolo 9.4 del presente Contratto.

“**Regolamento P-GAS**”: è il “Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l’offerta di Gas Naturale (P-GAS)” pubblicato dal GME e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010, e successivamente adeguato ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010.

“**Rete Nazionale dei Gasdotti**”: indica il sistema di trasporto di cui al Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 22 dicembre 2000 e s.m.i.

“**Sistema PSV**” indica la piattaforma informatica predisposta da Snam Rete Gas per scambi e cessioni di Gas al Punto di Scambio Virtuale.

“**Snam Rete Gas**”: si intende la società Snam Rete Gas S.p.A.

“**Transazione**”: si intende la transazione eseguita per mezzo del Sistema PSV attraverso la quale avviene lo scambio di Gas al PSV tra due soggetti per uno o più Giorni consecutivi.

“**Transazione P-GAS (tm)**”: transazione commerciale eseguita e conclusa per mezzo del Comparto Aliquote della P-GAS, relativa al prodotto mensile Royalties del Mese “m”, secondo quanto previsto nel Regolamento P-GAS.

1. Oggetto

Oggetto del presente Contratto è la somministrazione e la consegna di quantità giornaliere costanti di Gas al Punto di Consegna da parte del Venditore, e il conseguente acquisto, ritiro e

pagamento da parte dell'Acquirente a seguito di Transazione/i P-GAS per il prodotto Mensile Royalties "m" nel corso del relativo Periodo di Somministrazione secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Contratto.

2. Obbligazioni delle Parti

Il Venditore si impegna a vendere e consegnare al PSV e l'Acquirente si impegna ad acquistare, ritirare al PSV e pagare la quantità totale e giornaliera di Gas Naturale di seguito indicata secondo i termini e le condizioni del presente Contratto.

3. Durata

Il presente Contratto sarà da ritenersi valido ed efficace a partire dalla Data di Perfezionamento ed avrà durata sino alla piena esecuzione da parte di ciascuna delle Parti dei rispettivi obblighi previsti nel Contratto stesso.

Per il prodotto Mensile Royalties "m", il periodo di somministrazione è il secondo Mese "m" successivo alla Data di Perfezionamento ed inizia con la Data di Inizio Consegne e termina con la Data di Fine Consegne ("**Periodo di Somministrazione**").

4. Punto di consegna

Il Venditore consegnerà il Gas all'Acquirente, che lo ritirerà sulla Rete dei Gasdotti Italiana al Punto di Scambio Virtuale (di seguito "**PSV**") come definito nel Codice di Rete ed organizzato e gestito dalla società stessa (di seguito anche "**Punto di Consegna**").

Il passaggio di proprietà dal Venditore all'Acquirente avverrà al Punto di Consegna e l'Acquirente si assumerà i rischi connessi al Gas consegnato e ceduto dal Venditore a partire dal Punto di Consegna.

5. Quantità

Fatti salvi i casi di Forza Maggiore di cui al successivo articolo 10, il Venditore si impegna a mettere a disposizione dell'Acquirente al Punto di Consegna e l'Acquirente si impegna a ritirare e pagare, i seguenti volumi di Gas Naturale.

Per il Mese riguardante il prodotto Mensile Royalties "m", riguardo ciascuna Transazione P-

GAS (tm) conclusa, secondo il Regolamento P-GAS, tra Venditore e Acquirente durante il Periodo di Negoziazione del prodotto Mensile Royalties per il Mese “m”, si intendono tutti i dettagli, come sotto riportati ed in particolare:

- la Quantità Totale QT (tm) espressa in GJ;
- il Prezzo Contrattuale P (tm) espresso in c€/GJ.

Tali dettagli, per ciascuna Transazione P-GAS (tm), sono confermati dal GME al Venditore e al Acquirente secondo i termini definiti nel Regolamento P-GAS.

Inoltre, per ciascuna Transazione P-GAS (tm), si definisce Quantità Giornaliera QG (tm) come il rapporto tra QT (tm) e il numero di Giorni Gas compresi nel Mese “m”.

Tabella 1: DETTAGLIO TRANSAZIONE P-GAS

Numero Contratti GME	Quantità Totale QT (tm)	Quantità Giornaliera QG (tm)	Prezzo Contrattuale P(tm)	Transazione P-GAS(tm) per il periodo Mensile Royalties “m”	
				ID	Data/ora abbinamento
	[GJ (15°)]	[GJ (15°)/Giorno]	[c€/GJ (15°)]		
0	0.000,0	0	0	XYZ	gg-mm-aaaa hh:mm:ss
0	0.000,0	0	0	XYZ	gg-mm-aaaa hh:mm:ss
0	0.000,0	0	0	XYZ	gg-mm-aaaa hh:mm:ss

Quantità Contrattuale Totale “m” o (QCT)m, espressa in MWh (25°C) e relativa al prodotto Mensile Royalties “m” è uguale alla somma delle quantità totali QT (tm) espresse in GJ (15°) di tutte Transazioni P-GAS (tm) concluse tra Venditore e Acquirente durante tutto il Periodo di Negoziazione del prodotto Mensile Royalties per il Mese “m”, convertite in MWh (25°) come di seguito descritto (**“Quantità Contrattuale Totale “m” o (QCT)m”**).

Quantità Contrattuale Giornaliera “m” o (QCG)m relativamente al prodotto Mensile Royalties del Mese “m” ed espressa in MWh (25°) /Giorno è la somma delle quantità giornaliere QGTM espresse in GJ (15°C) di tutte le Transazioni P-GAS (tm) concluse tra Venditore e Acquirente durante il Periodo di Negoziazione del prodotto Mensile Royalties per il Mese “m”, convertite in MWh (25°C) come di seguito descritto (**“Quantità Contrattuale Giornaliera “m” o (QCG)m”**).

6. Prezzo contrattuale

Il Prezzo Contrattuale “m”: espresso in €/MWh (25°) e relativo al prodotto Mensile Royalties “m” si intende il prezzo medio pesato calcolato in c€/GJ (15°C) come:

- La somma – per tutte le Transazione P-GAS (tm) concluse tra Venditore e Acquirente durante il Periodo di Negoziazione del prodotto Mensile Royalties per il Mese “m” – del prodotto fra QT (tm) diviso
- La somma delle quantità totali QT (tm) di tutte le Transazioni P-GAS (tm).

Il risultato sarà convertito in €/MWh (25°C) come segue:

Prezzo Contrattuale “m” [€/MWh (25°)] = Prezzo Contrattuale “m” [c€/GJ (15°)] / 100 * 3,6 * 1,001

Il prezzo Contrattuale “m” è calcolato senza arrotondamenti intermedi e il risultato arrotondato alla terza cifra decimale, ovverosia arrotondato alla terza cifra decimale superiore se il quarto decimale è maggiore o uguale a 5 e arrotondato alla terza cifra decimale inferiore se il quarto decimale è minore di 5.

Il quantitativo ed il prezzo oggetto dell’offerta di Energean e assegnato nelle aste P-GAS sono da ritenersi espresse rispettivamente in GJ (15°) e c€/GJ (15°).

L’impresa maggiore di trasporto del Gas (Snam Rete e Gas) gestisce le nomine / allocazioni utilizzando come unità di misura il MWh (25°C).

Per determinare le quantità che, a valle dell’assegnazione in Asta, dovranno essere consegnate al PSV, si utilizza la seguente conversione:

Quantità [MWh (25°C)] = Quantità [GJ (15°)] / 3,6 / 1,001

La Quantità [MWh (25°C)] è calcolata senza arrotondamenti intermedi e il risultato arrotondato alla terza cifra decimale, ovverosia arrotondato alla terza cifra decimale se il quarto decimale è maggiore o uguale a 5 e arrotondato alla terza cifra decimale inferiore se il quarto decimale è minore di 5.

Il prezzo è da intendersi comprensivo dei costi di capacità al punto di entrata (come definito nel Codice di Rete), del corrispettivo variabile e delle componenti tariffarie relative agli oneri aggiuntivi.

Il prezzo non include l’IVA e qualsivoglia imposta a valle del Punto di Consegna, che saranno a carico dell’Acquirente.

7. Qualità del Gas

Il Gas oggetto del presente Contratto sarà reso disponibile al Punto di Consegna in

conformità alle specifiche tecniche di qualità, pressione e temperatura richieste dal Codice di Rete al Punto di Consegna.

8. Modalità operative

Le modalità operative per l'emissione delle offerte di vendita da parte del Venditore (le "Offerte") e la successiva accettazione da parte dall'Acquirente ("Transazioni" come definite da Snam Rete Gas) saranno quelle previste dalle procedure operative del PSV descritte nel documento "*Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al punto di scambio virtuale*" pubblicato sul proprio sito internet da Snam Rete Gas (le "Condizioni PSV").

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 ("Forza Maggiore"), qualora tali Transazioni siano emesse nel rispetto dei tempi e delle quantità stabiliti, il Gas oggetto della Transazione sarà considerato consegnato dal Venditore all'Acquirente.

L'Acquirente si impegna ad accettare con le modalità previste dalle procedure operative descritte dalle Condizioni PSV le Transazioni che presentino volumi corretti.

Le Parti si impegnano a cooperare in buona fede affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o penali della controparte. In particolare: (A) le Parti si informeranno a vicenda prontamente in relazione ad errori o ritardi; e (B) qualora il Venditore abbia emesso Offerte per volumi non corretti e l'Acquirente le abbia erroneamente accettate, le Parti si impegnano a porre prontamente rimedio all'errore, anche attraverso la nomina di volumi incrementali o in riduzione nel Giorno stesso o alla prima scadenza utile successiva al momento in cui le Parti sono venute a conoscenza dell'errore.

Nel caso di riduzione delle consegne per Forza Maggiore (Articolo 10), ciascuna delle Parti si impegna ad intraprendere tempestivamente, in funzione dei termini di utilizzo del Sistema PSV così come definiti nel Manuale PSV, tutte le azioni ragionevolmente possibili per confermare le Transazioni emesse dall'altra Parte. Ove ciò non avvenga, troverà applicazione quanto previsto ai precedenti punti del presente Articolo.

Inoltre, le Parti si danno atto che:

(i) il GME organizza nell'ambito del comparto aliquote del Venditore, un'asta di negoziazione per ciascun contratto negoziabile, ossia contratti aventi ad oggetto lotti con periodo di fornitura mensile. Il lotto minimo di negoziazione è pari a 3,6 GJ/Giorno, moltiplicato per i giorni compresi nel Contratto. Le transazioni concluse sulla P-GAS secondo le modalità di cui al Capo I e Capo II del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di Gas Naturale sono considerate definitive e vincolanti tra Acquirente e Venditore;

(ii) il GME, entro il giorno lavorativo successivo al termine di ogni sessione e comunque prima dell'apertura della sessione successiva, comunica all'Acquirente e al Venditore la conferma delle Transazioni eseguite con almeno i seguenti dati: il numero di contratti, la quantità, il prezzo, il giorno e l'ora di abbinamento, la tipologia dei contratti acquistati o venduti e la controparte.

9. Penali

9.1 Consegna in Difetto

Qualora in un **Giorno Consegna QGA** ritirata dall'Acquirente al Punto di Consegna risulti inferiore alla (QCG)_m per cause imputabili al Venditore la quantità risultante dalla differenza tra la (QCG)_m e la QGA sarà la **“Quantità Non Consegnata”**.

Il Venditore riconoscerà all'Acquirente un importo (se positivo) pari al prodotto dei valori riportati ai seguenti punti a) e b):

a) il maggiore tra P_Sbil_Buyg e P, dove:

i. **P_Sbil_Buyg** è il prezzo che, secondo le regole stabilite dalla Delibera e implementate nel Codice di Rete, viene applicato al Disequilibrio di un Utente che nel Giorno Gas g abbia immesso nella rete di trasporto un quantitativo di Gas inferiore a quello prelevato, rappresentando quindi il prezzo al quale l'Utente acquista tale Disequilibrio da Snam Rete Gas;

ii. **P** è il Prezzo Contrattuale “m” applicabile nel Mese di consegna m a cui la Quantità Non Consegnata si riferisce;

b) la Quantità Non Consegnata.

Per maggior chiarezza: nessuna altra pretesa, oltre a quanto suindicato, potrà essere avanzata dall'Acquirente nei confronti del Venditore nella circostanza prevista al presente Articolo 9.1.

9.2 Accettazione in Difetto

Qualora in un Giorno Consegna la QGA ritirata dall'Acquirente al Punto di Consegna risulti inferiore alla (QCG)_m per cause imputabili all'Acquirente la quantità risultante dalla differenza tra la (QCG)_m e la QGA sarà la **“Quantità Non Ritirata”**.

L'Acquirente riconoscerà al Venditore un importo (se positivo) pari al prodotto dei valori riportati ai seguenti punti a) e b):

a) il minore tra P_Sbil_Sellg e P, dove:

i. **P_Sbil_Sellg** è il prezzo che, secondo le regole stabilite dalla Delibera e implementate nel Codice di Rete, viene applicato al Disequilibrio di un Utente che nel Giorno Gas g abbia immesso nella rete di trasporto un quantitativo di Gas superiore a quello prelevato, rappresentando quindi il prezzo al quale l'Utente vende tale Disequilibrio a Snam Rete Gas;

ii. **P** è il Prezzo Contrattuale "m" applicabile nel Mese di consegna m a cui la Quantità Non Ritirata si riferisce;

b) la Quantità Non Ritirata.

Per maggior chiarezza: nessuna altra pretesa, oltre a quanto suindicato, potrà essere avanzata dal Venditore nei confronti dall'Acquirente nella circostanza prevista al presente Articolo 9.2.

9.3 Consegna in Eccesso

Qualora, in un Giorno Consegna, la QGA ritirata dall'Acquirente al Punto di Consegna risulti superiore alla (QCG)m per cause imputabili al Venditore, la quantità risultante dalla differenza tra la QGA e la (QCG)m sarà la "**Quantità Consegnata in Eccesso**".

Il Venditore riconoscerà all'Acquirente un importo pari al prodotto dei valori riportati ai seguenti punti a) e b):

a) **P_Sbil_Sellg** (assume il significato attribuito a tale termine al precedente Articolo 9.2 lettera a) punto i.);

b) la Quantità in Eccesso

Per maggior chiarezza: nell'ipotesi prevista al presente Articolo 9.3, nessun altro diritto spetterà al Compratore oltre a quanto stabilito al presente Articolo 9.3.

9.4 Accettazione in Eccesso

Qualora in un Giorno Consegna la QGA ritirata dall'Acquirente al Punto di Consegna risulti superiore alla (QCG)m per cause imputabili al Acquirente la quantità risultante dalla differenza tra la QGA e (QCG)m sarà la "**Quantità Ritirata in Eccesso**".

L'Acquirente riconoscerà al Venditore un importo pari al prodotto dei valori riportati ai seguenti punti a) e b):

a) **P_Sbil_Buyg** (dove **P_Sbil_Buyg** assume il significato attribuito a tale termine al precedente Articolo 12.1 lettera a) punto i.);

b) la Quantità Ritirata in Eccesso.

Per maggior chiarezza: nessuna altra pretesa, oltre a quanto suindicato, potrà essere avanzata dal Venditore nei confronti dell'Acquirente nella circostanza prevista al presente Articolo 9.4.

A tal proposito, le Parti espressamente convengono che il pagamento ex articolo 1382 c.c. nei casi previsti dal presente articolo costituisce il solo ed unico risarcimento del danno, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa. Le Parti convengono altresì che gli importi dei pagamenti dovuti ex articolo 1382 così come determinati nelle disposizioni precedenti non sono da considerarsi come manifestamente eccessivi ex articolo 1384 c.c..

10. Forza Maggiore

Per forza maggiore si intende ogni evento o circostanza che, al di fuori del controllo delle Parti, non poteva essere previsto e/o evitato con l'ordinaria diligenza ed a costi ragionevoli, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittima l'esecuzione in tutto od in parte del Contratto (qui di seguito "**Forza Maggiore**").

Nel caso di riduzione delle consegne per Forza Maggiore ciascuna delle Parti si impegna ad intraprendere tempestivamente, in funzione dei termini di utilizzo del Sistema PSV definiti nel Manuale PSV, tutte le azioni ragionevolmente possibili per confermare le Transazioni emesse dall'altra Parte. Ove ciò non avvenga, troverà applicazione quanto previsto ai seguenti punti del presente Articolo.

I rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del Gas, come pure quelli ad essi connessi o che derivano dal presente Contratto saranno sospesi in tutto o in parte per tutta la durata dell'evento di Forza Maggiore.

A titolo esaustivo, le sole seguenti circostanze potranno essere considerate casi di Forza Maggiore:

- (a) gli eventi considerati come tali da Snam Rete Gas in relazione al PSV;
- (b) impedimenti o sospensioni tecniche del Sistema per gli scambi/cessioni di Gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV), che impediscano in tutto o in parte a una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto;
- (c) provvedimenti normativi o di pubbliche autorità; e
- (d) Conflitti di lavoro (scioperi di carattere nazionale e dei settori di appartenenza delle Parti con esclusione degli scioperi limitati all'azienda delle Parti, serrate ed ogni altra agitazione a carattere industriale) saranno in ogni caso considerati casi di Forza

Maggiore e saranno risolti a discrezione della Parte coinvolta in tale conflitto.

L'impossibilità di una parte di adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

L'eventuale sopravvenire di cause di Forza Maggiore non avrà effetto sulla scadenza del presente Contratto.

Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Gas per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del presente Contratto ovvero per richiedere risarcimenti per danni, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.

Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore dichiarato da una Parte e/o i suoi effetti, si protraessero per un periodo di un (1) mese a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento di Forza Maggiore, le Parti si incontreranno per discutere una possibile risoluzione del problema.

11. Termini di pagamento e altre condizioni

La fatturazione dei volumi di Gas oggetto del presente Contratto sarà effettuata successivamente alla Data di Perfezionamento.

L'Acquirente si impegna a pagare le fatture emesse dal Venditore per l'importo pari alla Quantità Contrattuale giornaliera QG, di cui all'Articolo 5, moltiplicata per il Prezzo di cui all'Articolo 6 e per il numero di giorni del mese di fornitura, entro il decimo giorno dal ricevimento dalla fattura.

Nel caso in cui il termine di pagamento non fosse un giorno lavorativo, il pagamento potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo.

Ogni altro rimanente importo, eventualmente dovuto sulla base del presente Contratto, verrà regolato con fatture o note di credito da emettersi successivamente al termine del mese di fornitura. Il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro dieci giorni dalla data della fattura o della nota di credito. Nel caso in cui il termine di pagamento non fosse un giorno lavorativo, il pagamento potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo.

L'Acquirente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura presso:

BANK: INTESA SAN PAOLO S.p.A. – Piazza Cordusio, 4 – Milano
BIC/SWIFT: BCITITMM
IBAN EURO: IT17 C030 6901 6261 0000 0074 035
IBAN USD: IT81 G030 6901 6261 6100 9390 469
INTESTATO A: ENERGEAN ITALY SPA

L'Acquirente dovrà inviare via e-mail conferma dell'avvenuto pagamento all'indirizzo:
Amministrazioniambuceto@energean.com

Qualora tale fattura non fosse esatta (in quantità o in prezzo), il Venditore provvederà ad emettere fattura o nota di credito di conguaglio non appena possibile.

In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse dal Venditore, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla Data di Scadenza fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio d'interesse di periodo previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra il Venditore comunicherà criteri alternativi equivalenti.

Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata, l'Acquirente si impegna, salvo in caso di errore manifesto, a pagare per intero, entro i termini stabiliti ed a titolo provvisorio, l'ammontare della relativa fattura. Tale pagamento non pregiudicherà il diritto delle Parti di contestare in parte o in toto tale fattura.

12. REMIT

In caso di richiesta del Venditore, L'acquirente si impegna ad inviare all'Agenzia per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia ("ACER"), per conto del Venditore, tutte le informazioni richieste dal regolamento UE n. 1227/2011 sull'integrità e trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito il "REMIT") relative alle transazioni stipulate tra le Parti che rientrano nel campo di applicazione del REMIT, per qualsiasi tipologia di contratto e in conformità a quanto previsto nel REMIT, nel Regolamento di esecuzione UE n. 1348/2014 e nel Transaction Reporting User Manual (il "Reporting").

In caso di richiesta, l'Acquirente - operando come un operatore ragionevole e prudente - effettuerà il Reporting con propria organizzazione di mezzi e di personale e ricorrerà a Registered Reporting Mechanisms (di seguito "RRM"), come definiti dal REMIT, da essa stessa individuati secondo propria valutazione.

Nulla di quanto qui contenuto potrà essere interpretato nel senso della costituzione di un



rapporto di lavoro dipendente tra il Venditore e alcun dipendente dell'Acquirente e/o di RRM o di un rapporto di amministratore, di institore o di preposto agli affari del Venditore con alcun amministratore o dipendente dell'Acquirente.

In caso di richiesta, l'Acquirente si impegna a trasmettere periodicamente al Venditore una sintesi dell'attività di reporting effettuata, entro 15 (quindici) giorni dall'espletamento delle suddette attività.

In caso di richiesta, il Venditore, con il presente Contratto, conferisce all'Acquirente i poteri di rappresentanza entro i limiti indicati affinché abbia ad agire in nome del Venditore nei confronti dei terzi in ordine allo svolgimento del Reporting.

Resta espressamente esclusa ogni responsabilità dell'Acquirente relativa al Reporting, salvo caso di dolo o colpa grave dell'Acquirente.

13. Risoluzione anticipata del Contratto

Senza pregiudizio di quanto disposto al successivo articolo 14, Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Contratto potrà essere risolto, a discrezione del Venditore, dietro comunicazione scritta da parte del Venditore in caso di mancato pagamento, anche parziale, da parte dell'Acquirente entro la data di scadenza di ciascuna fattura.

In tal caso la risoluzione spiegherà efficacia dalla data di ricezione di tale comunicazione da parte dell'Acquirente. Il Contratto si intenderà altresì risolto di diritto nell'eventualità in cui l'Acquirente, alla Data di Inizio Consegne, non sia abilitato ad effettuare Transazioni sul Sistema PSV o perda tale abilitazione nel corso del Periodo di Somministrazione.

In ogni caso l'Acquirente sarà comunque obbligato a corrispondere al Venditore, oltre a quanto già dovuto, l'importo di cui all'articolo 6 fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del maggior danno subito ed all'esercizio di qualunque altro rimedio e/o azione a tutela dei propri interessi.

14. Sospensione della somministrazione

In caso di mancato pagamento, anche parziale, del prezzo di cui all'articolo 6 nelle modalità previste all'articolo 11 da parte dell'Acquirente, il Venditore avrà la facoltà di sospendere, senza necessità di alcuna comunicazione, la somministrazione di Gas e ciò sino al momento in cui l'inadempimento dell'Acquirente in relazione a codesta specifica obbligazione perdurerà. In questo caso il Venditore avrà comunque titolo a richiedere il pagamento del prezzo



determinato ai sensi dell'articolo 6 del presente Contratto fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del maggior danno subito ed all'esercizio di qualunque altro rimedio e/o azione a tutela dei propri interessi.

15. Riservatezza

Salvo che ciò si renda necessario per il rispetto di una disposizione di legge o normativa applicabile ovvero per disposizione o ordine dell'Autorità, nessuna delle Parti potrà rivelare a terzi i termini del presente Contratto, con particolare riguardo ai livelli di prezzi ivi contenuti, né ogni altra informazione di cui sia venuta a conoscenza in virtù dell'esecuzione del presente Contratto, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

16. Cessione del Contratto

E' fatto espresso divieto all'Acquirente di cedere, trasferire, vincolare, dare in pegno o altrimenti disporre, in tutto o in parte, il Contratto, i diritti e gli obblighi di qualsiasi natura derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte e tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

Resta, in ogni caso, inteso che la cessione del Contratto di cui al precedente comma avverrà, ex articolo 1408, comma 2, c.c., senza liberazione del cedente dalle obbligazioni ad esso facenti capo verso la Parte ceduta.

17. Legge applicabile e Foro Competente

La validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto sono regolate dalla legge italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

18. Novazione

Il presente Contratto costituisce novazione di ogni accordo, scritto od orale, intercorso in precedenza tra le Parti ed aventi lo stesso oggetto.

19. Registrazione

Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel Contratto sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli articoli 5, 2° comma e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, e successive modifiche ed integrazioni, il Contratto sarà registrato in misura fissa e solo in caso d'uso.

20. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il presente Contratto devono essere trasmesse per iscritto (che comprenderà il fax ma non l'e-mail) ai riferimenti di seguito indicati:

Riferimenti per le comunicazioni a Energean Italy S.p.A.:

Energean Italy S.p.A.

Torri Garibaldi, Piazza Freud n. 1

20124 Milano

(Per comunicazioni tecniche)

gasoperation_italy@energean.com, bbosiofigini@energean.com

(Per altre comunicazioni)

Attenzione: Beatrice Bosio Figini

Tel.: +39 3357875012

E-mail: bbosiofigini@energean.com

(Per comunicazioni ad Amministrazione)

Amministrazioniambuceto@energean.com

Phone: +39 08544671

Riferimenti per le comunicazioni a _____

(Per comunicazioni tecniche)



Attenzione:

Tel.:

Fax:

E-mail:

(Per altre comunicazioni)

Attenzione:

Tel.:

Fax:

E-mail:

(Per comunicazioni con il Back office)

Attenzione:

Tel.: +

Fax:


E-mail:

Milano, _____

Acquirente

Energean Italy S.p.A

Matthaios Rigas



Energean Italy S.p.A

Nicolas Katcharov



Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1341 del codice civile l'Acquirente dichiara di aver letto attentamente e compreso, nonché di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli del Contratto:

Articolo 5 (QUANTITÀ), Articolo 7 (QUALITÀ DEL GAS); Articolo 8 (MODALITA' OPERATIVE); Articolo 10 (FORZA MAGGIORE); Articolo 11 (TERMINI DI PAGAMENTO ED ALTRE CONDIZIONI); Articolo 17 (LEGGE E FORO COMPETENTE).

Acquirente

